

Rifer. a nota n.

del

Classificazione

Oggetto | Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti.

Nei contratti di credito ai consumatori, la possibilità di rimborsare anticipatamente il finanziamento consente al consumatore di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata, anche con l'obiettivo di accedere a nuovi finanziamenti ritenuti più adatti alle proprie esigenze.

L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori prevede a tal fine che *“il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”* <sup>(1)</sup>. L'informativa precontrattuale e i contratti di credito devono riportare, fra l'altro, anche le informazioni sul diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura, nonché – se del caso – le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo <sup>(2)</sup>.

Come noto, la direttiva 2008/48/CE è stata recepita in Italia con d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che ha modificato il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).

Una recente sentenza resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso “Lexitor” <sup>(3)</sup> ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

In base all'art. 6 del TUB, le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

Alla luce di quanto precede e attesa la rilevanza della questione, si forniscono di seguito linee orientative volte a favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela. La Banca d'Italia, nel suo ruolo di autorità di controllo in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti intermediari-clienti disciplinata dal TUB, si aspetta che tali linee - delle quali terrà conto nello svolgimento dell'azione di controllo - costituiscano un punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori.

### **Criteri di rimborso ai consumatori dei costi inclusi nel costo totale del credito**

**a)** Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A questi fini, gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d'Italia in occasione dell'emanazione degli “Orientamenti di

(1) In base alla definizione di cui all'art. 3, lett. g) della direttiva 2008/48/CE, il costo totale del credito include “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...)”.

(2) Art. 5, paragrafo 1, lett. p) e art. 10, paragrafo 2, lett. r) della direttiva 2008/48/CE.

(3) Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2019, causa C-383/18 (“Lexitor”).



vigilanza” in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione <sup>(4)</sup>, con riguardo alle indicazioni sull’opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l’attività di intermediazione del credito (nn. 16 e 44). Schemi tariffari che non prevedono l’applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento.

Per assicurare la massima trasparenza nei confronti dei clienti, i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa al cliente. La Banca d’Italia, nello svolgimento dell’attività di controllo, si attende che dette informazioni siano fornite nell’ambito:

- dell’informativa precontrattuale, che deve essere fornita al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole;
- delle condizioni contrattuali sul diritto di rimborso anticipato e sulla relativa procedura.

**b)** Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *upfront*), la Banca d’Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato).

Resta ferma la facoltà per gli intermediari di ridefinire conseguentemente gli accordi con le reti distributive.

#### PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1

firma 2

---

(4) Delibera n. 145/2018, reperibile sul sito internet della Banca d’Italia, sezione Compiti/Vigilanza/Normativa/Orientamenti di vigilanza.